

PROVINCIA DI PARMA

CONVENZIONE

OGGETTO: Concessione locali Parma Point a Palazzo Sede. Convenzione accessiva

CORRISPETTIVO: € 11.000= annualità 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021

CONTROPARTE: Lanzi Travel snc

In questo giorno ----- presso la sede operativa della Provincia di Parma, in Parma, Viale Martiri della Libertà n. 15,

TRA:

LANZI TRAVEL S.N.C. di Silvia Lanzi e Francesca Lanzi, con sede legale in Via Moletolo n. 214, Parma, C.F. e P.T: 02115140341, in persona in persona dei soci e legali rappresentanti pro tempore signore Silvia Lanzi, nata a Parma il 05.07.1969 e residente in Sala Baganza (PR), fraz. San Vitale Baganza, Strada Cortelatico, n. 9 e Francesca Lanzi, nata a Parma il 25.11.1971 ed ivi residente in Via Moletolo, n. 216

E:

Provincia di Parma (di seguito definita anche Provincia con sede legale in Parma, Viale Martiri della Libertà n. 15, Codice Fiscale 80015230347 rappresentata dal Dirigente dell'Servizio Pianificazione Territoriale, Trasporti, Programmazione Rete Scolastica, Edilizia Scolastica, Patrimonio, Sicurezza sul Lavoro, Coordinamento Suap, Dott. Andrea Ruffini, nato a Parma il 5/4/1975, legittimato a rappresentare l'Ente in virtù del Dispongo Presidenziale n. ...;

VISTO:

- l'Atto di Consiglio provinciale n. 25 del 21/05/2015 recante "PARMA TURISMI S.R.L. APPROVAZIONE DELLA CESSIONE DI QUOTE" con cui veniva approvata la dismissione della totalità delle proprie quote possedute e la vendita delle quote degli Enti pubblici soci che hanno conferito all'Amministrazione Provinciale di Parma specifico mandato previa procedura ad evidenza pubblica;
- l'Atto del 23 marzo 2016 di Cessione di Azienda denominata "Parma Point" corrente in Parma Strada Garibaldi n. 18, esercente attività di commercio al dettaglio di materiale di promozione turistico e del territorio, gadgets e relativi servizi, licenziataria del marchio "Parma Point" di proprietà della Provincia di Parma innanzi al Notaio Laura Riboni (n. 34829 di Repertorio registrato all' Agenzia Entrate di Fidenza il 24/03/2016), con cui Parma Turismi srl in liquidazione cede e vende, a Lanzi Travel s.n.c. di Silvia Lanzi e Francesca Lanzi, la suddetta azienda Parma Point, comprensiva dei beni e delle attrezzature d'esercizio come da elenco allegato, di eventuali contratti stipulati ed in essere e di un "portafoglio clienti" nonché il diritto di utilizzare il marchio Parma Point come da contratto stipulato tra Parma Turismi srl-parte cessionaria e Provincia di Parma in data 15/09/2008 Rep. n. 13208/2008;

-

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 Oggetto.

Le premesse e gli atti ivi richiamati costituiscono parte integrante del presente atto.

La Provincia di Parma, come sopra rappresentata, di seguito denominata anche *Concedente*, concede a Lanzi Travel snc, come sopra rappresentata, di seguito denominata *Concessionario*, l'utilizzo del locale posto al piano terra dell'immobile sito in Parma, Strada Garibaldi n. 18, censito al N.C. E.U. di Parma, Fg. MApp. 151 sub 1 parte e sub 2 per una superficie calpestabile di circa mq. -----, come individuato nella planimetria allegata al presente atto per l'esercizio dell'attività di impresa "Parma Point" di cui all'atto di cessione e vendita del 23/03/2016 meglio specificato nelle premesse della presente e che costituiscono parte integrante della convenzione stessa.

Art. 2 Durata, termini di recesso, decadenza.

La concessione avrà una durata di anni 3 (tre), con decorrenza dal 1° gennaio 2019 e termine il 31 dicembre 2021.

Alla finale scadenza del rapporto, il Concessionario dovrà lasciare completamente liberi di sé, aventi causa e cose sue, i locali e riconsegnarli al Concedente previo controllo dello stato di conservazione/manutenzione, corrispondendo l'eventuale importo per danni accertati oltre la normale usura e senza pretendere nessun rimborso o compenso, nemmeno a titolo di miglioria. Per quanto riguarda la decadenza trovano applicazione gli artt. 1453, 1454 e 1455 C.C.

Il Concessionario potrà recedere dalla presente convenzione ai sensi dell'art. 1373 del C.C. previa intesa con la Provincia.

Alla scadenza della Convenzione, in caso di decadenza o di recesso della medesima nel caso di rifiuto del Concessionario alla cooperazione per la redazione del verbale di riconsegna, provvederà con atto unilaterale la Provincia dopo aver comunicato il giorno e l'ora in cui viene operato l'accesso nei luoghi.

Art. 3 Utilizzo locale.

Il locale oggetto della presente convenzione, i cui esatti spazi concessi in uso a Lanzi Travel snc sono indicati nella planimetria allegata sub A) ove risultano anche chiaramente distinti rispetto a quello invece utilizzato da TEP spa, viene concesso esclusivamente per l'attività di impresa "Parma Point" di commercio al dettaglio di materiale di promozione turistico e del territorio, gadgets e relativi servizi.

Lanzi Travel Snc è autorizzata a passare attraverso il locale concesso in uso a TEP spa, indicato nella planimetria allegata, al fine di operare sull'unico contatore della luce ivi posizionato nonché sul dispositivo di chiusura elettrica dell'ingresso di Via Garibaldi n. 18.

Parimenti TEP spa è autorizzata ad accedere, o a consentire l'accesso ad un tecnico incaricato,

all'impianto di riscaldamento ubicato nel locale destinato a Lanzi Travel, nonché a passare nel magazzino/corridoio concesso in uso a Lanzi Travel snc, anch'esso indicato nella planimetria allegata, per raggiungere i servizi igienici ubicati in altri locali della Provincia.

Il marchio "Parma Point" di cui la Provincia non ha più interesse al rinnovo verrà registrato a cura e spese di Lanzi Travel snc qualora interessata all'esclusivo utilizzo dello stesso

E' tassativamente vietata la subconcessione anche parziale del locale come individuato nella planimetria allegata sub. A).

Il locale viene consegnato in buono stato d'uso provvisto di impianti (illuminazione, impianti di riscaldamento/raffrescamento, impianto di rete)

Art. 4 Corrispettivo e rimborso spese

Il canone annuo di concessione ammonta ad euro 11.000,00 (undicimila/00) che il Concessionario verserà in due rate semestrali anticipate di € 5.500,00= entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno. Per quanto riguarda l'annualità 2019, il pagamento avverrà in unica rata alla sottoscrizione del contratto

La concessionaria corrisponderà, quale rimborso spese di sua sola competenza ed escluse pertanto quelle dovute da TEP spa, per utenze, luce, acqua, riscaldamento e servizio di vigilanza, la somma di € 4.400,00=/anno, da versare entro il 31 ottobre di ogni annualità, salvo conguaglio da corrispondere, se dovuto, entro giugno dell'annualità successiva, previa rendicontazione della Provincia da trasmettere a Lanzi Travel snc entro il precedente mese di marzo.

Per quanto riguarda l'annualità 2019 il pagamento avverrà in un'unica rata entro il 31/12/2019.

Tutti i suddetti pagamenti dovranno avvenire, nel rispetto dei termini indicati, mediante bonifico bancario, da effettuarsi sul C/C IT66G0306912765000000000623. La presente convenzione si ritiene non soggetta al regime di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010 art. 3 e ss. Qualora la Provincia dovesse, per qualsiasi ragione, effettuare pagamenti nei confronti del Concessionario questi si impegna ad osservare le prescrizioni di cui alla precitata Legge e a comunicare alla Provincia il proprio conto corrente dedicato.

Art. 5 Oneri e responsabilità in capo al Concessionario.

Il Concessionario è individuato custode degli spazi e si impegna a conservare il locale concesso in uso con la diligenza del buon padre di famiglia. Il concessionario esonera espressamente il Concedente da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivargli da fatto o da omissione di terzi, da casi fortuiti quali quelli dovuti a furti o ad atti vandalici.

Il Concessionario è responsabile di ogni danno che il proprio personale, attrezzature o impianti possono causare ai locali e sarà conseguentemente obbligato a risarcire e ripristinare quanto sia stato danneggiato o asportato.

A tal fine il Concessionario si impegna a stipulare

- polizza per responsabilità civile verso terzi (compresa la Provincia di Parma) e verso dipendenti a garanzia dei danni cagionati involontariamente a terzi nell'espletamento dell'attività e gli infortuni subiti dal personale dipendente o volontario durante lo svolgimento delle prestazioni lavorative per un massimale non inferiore ad € 5.000.000=;
- polizza "rischio locativo" per un massimale non inferiore ad € 1.000.000=.

Le copie conformi all'originale delle polizze sottoscritte dovranno essere consegnate alla Provincia all'atto della sottoscrizione della presente convenzione.

Il Concessionario altresì dichiara di conoscere tutta la regolamentazione relativa all'attività di impresa per la quale il locale è concesso in uso e prende a proprio esclusivo carico ogni responsabilità per la gestione, assumendosi ogni onere e rischio per quanto riguarda l'ottenimento dei permessi, autorizzazioni e quant'altro necessario per l'esercizio di impresa. Il Concessionario si obbliga a non apportare alcuna modifica, innovazione o trasformazione ai locali, nonché agli impianti tutti, senza il preventivo consenso scritto del Concedente. Il concessionario è reso edotto della puntuale conformità dei locali in ordine alla normativa vigente in materia.

Il Concessionario è tenuto al versamento di un deposito cauzionale stabilito in misura fissa pari ad € 3.300,00=, (10% sul valore complessivo della concessione = 33.000,00 = €, 11.000,00 x3 anni) a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dalla convenzione, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché dalla tacitazione di crediti esposti da terzi verso il gestore, salvo, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente.

Art. 6 Oneri del Concedente.

Il Concedente provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali, inclusa quella delle parti comuni e dei presidi anti-incendio. Provvede inoltre alle spese di funzionamento dei locali concessi incluse le spese comprendenti riscaldamento, forniture di acqua ed energia elettrica, pulizia delle parti comuni. Sono inoltre a carico del Concedente tutte le spese di manutenzione straordinaria e tutti quegli interventi e riparazioni atti a conservare all'immobile la sua destinazione e ad evitare maggiori danni che compromettano l'efficienza in relazione all'uso a cui è adibito. Il Concedente potrà visitare il locale concesso in uso ogni qualvolta lo ritenga necessario per verificare lo stato di manutenzione, previa comunicazione al concessionario.

Art. 7 Ai fini contrattuali il Concessionario elegge il proprio domicilio in Parma presso la sede dell'Amministrazione Provinciale in Viale Martiri della Libertà n. 15.

Art. 8 La presente convenzione viene redatta in forma di scrittura privata, soggetta a bollo fin dall'origine con onere a carico del Concessionario e registrato in caso d'uso. Le spese tutte del presente atto e consequenziali sono a totale ed esclusivo carico del Concessionario che espressamente dichiara di assumerle senza diritto di rivalsa. Il pagamento dell'imposta di registro

sarà a carico del richiedente la registrazione.

Art. 9 Il Concessionario autorizza la Provincia al “trattamento” dei “dati personali” contenuti nel presente atto per dare esecuzione all’atto stesso, per adempiere ai doveri di legge e per esigenze organizzative della Provincia stessa.

Art. 10 Disposizioni finali.

Il Concessionario è tenuto alla puntuale osservanza delle disposizioni contenute nella presente convenzione. Il Concessionario dichiara di essere altresì a conoscenza che il rapporto di cui al presente atto si risolverà di diritto e in forza di apposita comunicazione dell’Ente nell’ipotesi di violazione da parte del contraente stesso agli obblighi derivanti dal D.P.R. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) ai sensi dell’art. 2 comma 3, ultimo periodo.

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa espresso riferimento, in quanto applicabili, a tutte le disposizioni di legge e di regolamento in vigore. Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra l’Amministrazione e l’aggiudicatario in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto sarà deferita alla Autorità giudiziaria, Foro competente quello di Parma con esclusione del giudizio arbitrale.

Le parti sottoscrivono ed allegano i seguenti documenti che divengono così parte integrante del presente contratto:

A- planimetria relativa della posizione immobiliare concessa.

Letto approvato e sottoscritto

LANZI TRAVEL S.N.C.

Il Legale rappresentante

PROVINCIA DI PARMA

Il Dirigente

Allegati

A) Planimetria degli spazi in concessione